

IL SISTEMA DI GARANZIA: ORDINI PROFESSIONALI, RISERVE DI LEGGE E LORO EVOLUZIONI

Stefano Calzolari – Consigliere CNI

Legge 24 giugno 1923, n. 1395

Disposizioni per la tutela del titolo e dell'esercizio professionale degli ingegneri e degli architetti

[...]

art. 2 E' istituito l'ordine degli ingegneri e degli architetti iscritti nell'albo in ogni provincia..

R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537 Approvazione del regolamento per le professioni d'ingegnere e di architetto

- 1 In ogni provincia è costituito l'ordine degli ingegneri e degli architetti, avente sede nel comune capoluogo.
2. Ogni ordine provvede alla formazione del proprio albo.
3. L'albo conterrà per ogni singolo iscritto: il cognome ed il nome, la paternità, la residenza.
4. Per essere iscritto nell'albo occorre aver superato l'esame di Stato per l'esercizio della professione di ingegnere e di architetto.

[...]

51. Sono di spettanza della professione d'ingegnere, il progetto, la condotta e la stima dei lavori per estrarre, trasformare ed utilizzare i materiali direttamente od indirettamente occorrenti per le costruzioni e per le industrie, dei lavori relativi alle vie ed ai mezzi di trasporto, di deflusso e di comunicazione, alle costruzioni di ogni specie, alle macchine ed agli impianti industriali, nonché in generale alle applicazioni della fisica, i rilievi geometrici e le operazioni di estimo.

Art. 33 Costituzione

L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.

[...]

È prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale.

DPR 380/2001 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia.

[...]

Art. 64 La costruzione delle opere di cui all'articolo 53, comma 1, deve avvenire in base ad un progetto esecutivo redatto da un tecnico abilitato, iscritto nel relativo albo, nei limiti delle proprie competenze stabilite dalle leggi sugli ordini e collegi professionali.

L'esecuzione delle opere deve aver luogo sotto la direzione di un tecnico abilitato, iscritto nel relativo albo, nei limiti delle proprie competenze stabilite dalle leggi sugli ordini e collegi professionali.

[...]

Art. 67 Il collaudo deve essere eseguito da un ingegnere o da un architetto, iscritto all'albo da almeno dieci anni, che non sia intervenuto in alcun modo nella progettazione, direzione, esecuzione dell'opera

Sentenza TAR Lazio, 25 maggio 2020 n. 170 - affidamento dei lavori di miglioramento della sicurezza stradale mediante la realizzazione di una rotatoria ed illuminazione di incrocio stradale - progettazione delle opere di urbanizzazione primaria - competenza esclusiva degli Ingegneri - Incompetenza degli Architetti - considerazioni.

...

Secondo il Giudice amministrativo di primo grado è ancora attuale la ripartizione delle competenze tra architetti e ingegneri risultante dagli art. 51 e 52 del RD 23 ottobre 1925 n. 2537, laddove è prevista unicamente in capo alla figura professionale dell'Ingegnere la competenza in tema di costruzioni e industrie, dei lavori relativi alle vie ed ai mezzi di trasporto, mentre vi è una competenza concorrente di Ingegneri e Architetti riguardo le opere di edilizia civile.

...

E' richiamata la sentenza della Quinta Sezione del Consiglio di Stato 17/07/2019 n. 5012 dove si dice che "la progettazione delle opere viarie, idrauliche ed igieniche, che non siano strettamente connesse con i singoli fabbricati, è di pertinenza degli Ingegneri, in base all'interpretazione letterale, sistematica e teleologica degli articoli 51, 52 e 54 del RD n. 2537/1925" ... "restano di competenza esclusiva degli ingegneri gli interventi edilizi e urbanistici che consistano in progettazione di costruzioni stradali, opere igienico-sanitarie, impianti elettrici, opere idrauliche, quando non siano connessi a determinati edifici o fabbricati, ovvero attengano alle opere di urbanizzazione primaria" ...

Competenze professionali di Ingegneri e Architetti

Sentenza TAR Campania, 30 luglio 2019 n. 4169 - progettazioni tecniche che non attengono all'ingegneria civile - competenza esclusiva degli Ingegneri in tema di impianti - Incompetenza degli Architetti.

...

"tutte le progettazioni tecniche che non attengono all'edilizia civile rientrano nell'ambito delle competenze dei soli ingegneri, mentre la progettazione attinente all'edilizia civile può essere svolta anche dagli architetti, oltre che dagli ingegneri".

Relazione al Signor Ministro Guardasigilli

...

Lo schema di decreto è adottato in attuazione dell'art. 10, comma 2, della legge 11 gennaio 2018, n.3, recante "Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute" e stabilisce i requisiti per l'iscrizione, su base volontaria, nell'elenco nazionale certificato degli ingegneri biomedici e clinici, istituito presso l'Ordine degli ingegneri.

E' previsto, all'articolo 1, che l'elenco sia tenuto dal Consiglio nazionale degli ingegneri, cui è attribuito il compito di curarne la pubblicazione e l'aggiornamento periodico. Va premesso che l'elenco degli ingegneri biomedici e clinici non configura un nuovo settore dell'Albo degli ingegneri, ma si inserisce nell'attuale assetto organizzativo della professione, mantenendolo inalterato ...

Schema di decreto del Ministro della giustizia recante regolamento che stabilisce i requisiti per l'iscrizione all'elenco certificato degli Ingegneri biomedici e clinici ...

...


Obiettivi perseguiti

L'obiettivo primario perseguito con la regolamentazione qui analizzata è quello di fornire una disciplina che attui la volontà normativa primaria di istituire un elenco nazionale che, su base volontaria, raccolga le professionalità ingegneristiche in campo biomedico e clinico. La formazione dell'elenco consentirà di censire le competenze specialistiche nella materia e si propone come strumento per il miglioramento dell'offerta del servizio professionale nel settore in questione, senza tuttavia costituire un vincolo all'esercizio della professione ...

DPR 328/2001 Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti

Art. 46. Le attività professionali che formano oggetto della professione di ingegnere sono così ripartite

- a) per il settore "ingegneria civile e ambientale": la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, il collaudo, la gestione, la valutazione di impatto ambientale di opere edili e strutture, infrastrutture, territoriali e di trasporto, di opere per la difesa del suolo e per il disinquinamento e la depurazione, di opere geotecniche, di sistemi e impianti civili e per l'ambiente e il territorio;
- b) per il settore "ingegneria industriale": la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, il collaudo, la gestione, la valutazione di impatto ambientale di macchine, impianti industriali, di impianti per la produzione, trasformazione e la distribuzione dell'energia, di sistemi e processi industriali e tecnologici, di apparati e di strumentazioni per la diagnostica e per la terapia medico-chirurgica;
- c) per il settore "ingegneria dell'informazione": la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, il collaudo e la gestione di impianti e sistemi elettronici, di automazione e di generazione, trasmissione ed elaborazione delle informazioni.



Tradizionale (I)

Laurea con
valore legale

Esame di
Stato

Iscrizione
all'Ordine

Innovativa (EU)

Laurea

CPD

Certificazione
Competenze